

**STATUTO SOCIALE DI BANCA SELLA HOLDING S.P.A. COME DEPOSITATO IN
C.C.I.A.A. DI BIELLA E VERCELLI IL 18 DICEMBRE 2018 A CONCLUSIONE
DELL'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE AZIONI DERIVANTI DALL'AUMENTO DI
CAPITALE GRATUITO DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17
GIUGNO 2013, ROGITO NOTAIO DOTT. MASSIMO GHIRLANDA, N. 154.485 DI
REPERTORIO E N. 27.522 DI RACCOLTA**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, OGGETTO, DURATA**

Articolo 1

E' costituita la Società per Azioni denominata "BANCA SELLA HOLDING S.p.A." (d'ora innanzi "**Società**").

Essa prosegue l'attività della "Banca Sella Società per Azioni", sorta per atto 23 agosto 1886 notaio F. B. Ramella di Biella nella forma di accomandita semplice con la ragione sociale "Gaudenzio Sella & C.i."; la Società fu successivamente: modificata con l'adozione della ragione sociale "Banca Gaudenzio Sella & C." con atto 28 dicembre 1930 notaio P. Germano di Biella; trasformata in società in accomandita per azioni con atto 6 marzo 1937 notaio P. Germano di Biella; trasformata in società per azioni con atto 23 dicembre 1949 notaio R. Pozzo di Biella; modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1965, con l'abbreviazione della denominazione sociale da "Banca Gaudenzio Sella & C. Società per Azioni" in "Banca Sella - Società per Azioni" con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 7 dicembre 1962, verbalizzata dal notaio A. Jemma di Biella, deliberazione integrata con la prescrizione al Consiglio di Amministrazione di curare che, per quanto possibile, nella corrispondenza e nei locali aperti al pubblico delle sedi e delle dipendenze della Banca venga ricordato che la Banca è stata fondata nel 1886 dall'Ing. Gaudenzio Sella.

La denominazione Banca Sella Holding ed i segni distintivi riportanti la parola SELLA (o abbreviazioni della stessa), tanto dalla Società quanto dall'azienda sociale, cessano immediatamente di poter essere utilizzati al momento in cui, per qualsiasi causa e sotto qualsiasi forma, nessuno dei discendenti di Giuseppe Venanzio Sella (1823-1876) portanti il cognome Sella faccia più parte della compagine dei possessori delle Azioni in via diretta o indiretta della Società oppure nel caso in cui, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, dovesse verificarsi espropriazione dell'impresa e/o dell'azienda sociale e/o dei suoi segni distintivi.

Articolo 2

La Società ha sede in Biella, ove è stabilita anche la Direzione Generale.

L'organo amministrativo può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, acquisire, trasferire, cedere e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 (trentuno dicembre duemilasettantacinque) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Sella", ai sensi dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il

Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo; essa provvede, altresì, alla definizione del disegno imprenditoriale unitario, verificandone l'attuazione presso ciascuna componente, ed assicura la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo.

Le attività che costituiscono altresì l'oggetto sociale sono il finanziamento ed il coordinamento tecnico, operativo e finanziario delle società od enti nei quali partecipa.

La Società può inoltre erogare in outsourcing servizi bancari, finanziari e di intermediazione, nonché a questi connessi o strumentali.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, ove occorrono, la Società può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di intermediazione consentiti, quelli previsti fra le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché ogni altra attività connessa o strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, con la tradizionale esclusione tuttavia di ogni operazione meramente aleatoria.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 5

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è di € 107.311.312,00 (centosettemilioneitrecentoundicimilatrecentododici virgola zero zero) rappresentato da n. 214.622.624 (duecentoquattordicimilioneiseicentoventiduemilaseicentoventiquattro) Azioni del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, divise in due categorie di Azioni ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, composte da:

- n. 209.976.000 (duecentonovemilioneinovecentosettantaseimila) Azioni ordinarie (“**Azioni Ordinarie**”);
 - n. 4.646.624 (quattromilioneiseicentoquarantaseimilaseicentoventiquattro) Azioni speciali (“**Azioni Speciali**”);
- (collettivamente denominate “Azioni”).

Il capitale sociale può essere aumentato:

- per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, anche mediante emissione di Azioni fornite di diritti diversi;
- anche mediante conferimento in natura di beni e/o di crediti.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'aumento gratuito del capitale sociale al fine di assegnare azioni ai prestatori di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, salve le ipotesi di esclusione ai sensi di legge, il diritto di opzione per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione spetta a tutte le Azioni Ordinarie e a tutte le Azioni Speciali, in misura proporzionale al loro numero complessivo. Qualora l'aumento di capitale a pagamento preveda l'emissione sia di Azioni Ordinarie che di Azioni Speciali, a ciascuna azione spetta il diritto di opzione su Azioni della medesima categoria, sino a capienza del numero di Azioni emesse, nonché su Azioni dell'altra categoria qualora il numero di Azioni emesse della medesima categoria non fosse sufficiente a soddisfare il diritto opzione complessivamente spettante. Fermo restando il diritto di opzione nei termini anzidetti, la Società può in ogni caso deliberare l'aumento di capitale a pagamento mediante emissione di Azioni di una sola categoria o di Azioni di entrambe le categorie in numero non proporzionale, senza che all'uopo si renda necessaria l'approvazione dell'Assemblea speciale delle Azioni Speciali, non configurando ciò alcun pregiudizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2376 del Codice Civile.

Articolo 6

Le Azioni sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari possono essere esercitati solo da uno dei comproprietari che rappresenta gli altri. Le comunicazioni e dichiarazioni fatte dalla Società al rappresentante comune, se nominato, o, in difetto di nomina, ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali sia amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, fatta eccezione per i diritti diversi che, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, caratterizzano le Azioni Speciali. In particolare, le Azioni Speciali:

- possono essere detenute solo da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 7;
- sono soggette al Limite di Possesso previsto dall'articolo 7;
- sono soggette ai limiti di circolazione di cui all'articolo 8.2;
- sono soggette al riscatto e godono del diritto di vendita regolati dall'articolo 8.3;
- sono soggette al Limite di Voto di cui all'articolo 12;
- sono soggette ai limiti di rappresentanza di cui all'articolo 13.

Le Azioni Ordinarie sono incorporate in certificati azionari ai sensi degli articoli 2346 e seguenti del Codice Civile. Le Azioni Speciali sono assoggettate al regime della dematerializzazione e della gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è regolata dalle norme di legge applicabili alla Azioni Ordinarie e alle Azioni Speciali in dipendenza della rispettiva tecnica di rappresentazione, come sopra stabilita.

Articolo 7

La titolarità dell'Azione costituisce per sé sola adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le deliberazioni delle Assemblee anche anteriori all'acquisto della qualità di azionista ed importa inoltre elezione di domicilio come risulta dal Libro dei Soci, per tutti i rapporti giudiziali ed extragiudiziali che possono correre tra la Società e il Socio.

E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero alla sede sociale.

Per tutti gli effetti di legge, gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Biella per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e Società.

Le Azioni Speciali possono essere sottoscritte, acquistate e comunque detenute solo da soggetti in possesso dei seguenti requisiti ("**Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali**"):

- essere "**Dipendenti**", tali intendendosi le persone fisiche legate alla Società o a una delle società del gruppo bancario "Sella" o a una società comunque controllata dalla Società da un rapporto (i) di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato, avendo superato l'eventuale periodo di prova; (ii) di lavoro subordinato a tempo determinato, di qualsivoglia natura e specie, a condizione che il rapporto contrattuale sia in essere da almeno un biennio;
- essere "**Pensionati**", tali intendendosi le persone fisiche già Dipendenti, in relazione alle quali il rapporto di lavoro subordinato sia cessato per pensionamento;
- essere "**Collaboratori Stabili**", tali intendendosi le persone fisiche rientranti nelle seguenti categorie: (i) gli Agenti iscritti all'Albo dei Promotori Finanziari (Promotori Finanziari) con mandato presso la Società o una delle società del gruppo bancario "Sella" o una società comunque controllata dalla Società da almeno due anni; (ii) gli Amministratori già dipendenti della Società o di una delle società del gruppo bancario "Sella" o di una società comunque controllata dalla Società; (iii) gli Amministratori della Società o di una delle società del gruppo bancario "Sella" o di una società comunque controllata dalla Società che abbiano svolto tale ruolo da almeno quattro anni; (iv) gli Amministratori delegati della Società o di una delle società del gruppo bancario "Sella" o una società comunque controllata dalla Società, non dipendenti (i.e. non titolari di rapporti di lavoro subordinato con la Società);

- essere “**Soci Ordinari**”, tali intendendosi le persone fisiche, le persone giuridiche e i soggetti di qualsiasi natura che siano titolari di Azioni Ordinarie.

Non è consentito – se non alla Società, a titolo di azioni proprie, nei limiti previsti dalla legge, nonché ai Soci Ordinari, come sopra definiti – rendersi acquirenti e possedere Azioni Speciali in misura superiore allo 0,25 per cento del numero complessivo delle Azioni in cui è suddiviso il capitale sociale (“**Limite di Possesso**”).

Ai fini dell’applicazione del Limite di Possesso si computano le Azioni Speciali di cui sia direttamente titolare il medesimo soggetto, unitamente alle Azioni Speciali facenti capo al medesimo centro di imputazione di un unitario interesse, ivi comprese: (i) le Azioni Speciali possedute dai soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, comprendente il coniuge non legalmente separato e i figli conviventi; (ii) le Azioni Speciali possedute indirettamente per il tramite di società fiduciarie o di persone interposte; (iii) le Azioni Speciali possedute direttamente o indirettamente dal creditore pignoratizio o dall’usufruttuario, quando i diritti sociali siano attribuiti a costoro, nonché quelle oggetto di riporto; (iv) le Azioni Speciali possedute dal medesimo gruppo societario, per esso dovendosi intendere quello formato dai soggetti controllati, controllanti o soggetti a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice Civile.

In caso di superamento del Limite di Possesso:

- (i) chi divenga titolare di Azioni Speciali eccedenti il Limite di Possesso (“**Azioni Speciali Eccedenti**”) è tenuto a darne comunicazione scritta alla Società entro venti giorni dall’evento che ha determinato l’eccedenza;
- (ii) le Azioni Speciali Eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla comunicazione o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della Società del superamento del Limite di Possesso;
- (iii) per le Azioni Speciali Eccedenti il soggetto che ne è divenuto titolare non ha diritto all’iscrizione al libro soci e all’esercizio dei diritti sociali;
- (iv) i dividendi maturati sulle Azioni Speciali Eccedenti restano acquisiti alla Società, che li iscrive in un’apposita riserva; a tal fine chi divenga titolare di Azioni Speciali Eccedenti è tenuto a darne comunicazione immediata anche all’eventuale intermediario presso il quale è acceso il conto di sua pertinenza, impartendo istruzione irrevocabile di non incasso;
- (v) i diritti di opzione relativi alle Azioni Speciali Eccedenti sono ripartiti proporzionalmente a favore di tutte le altre Azioni;
- (vi) le Azioni Speciali Eccedenti sono computate ai fini della costituzione dell’Assemblea e non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Nel caso di titolarità delle Azioni Speciali Eccedenti riferibile a più soggetti, i diritti sociali attribuiti alle Azioni Speciali possedute nel rispetto del Limite di Possesso sono esercitati, salve diverse indicazioni congiunte degli interessati: (a) in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun soggetto, se l’eccedenza è determinata da un acquisto contestuale; (b) da coloro che risultano titolari delle Azioni Speciali acquistate nel rispetto del limite e con esclusione di coloro che hanno effettuato l’acquisto dopo il suo superamento, se l’eccedenza deriva da acquisti successivi.

Articolo 8

8.1 Diritto di prelazione in caso di trasferimento di Azioni Ordinarie.

I titolari di Azioni Ordinarie hanno diritto di prelazione nel caso di alienazione della piena o della nuda proprietà di Azioni Ordinarie, di diritti di opzione o di assegnazione o di buoni frazionari, e di usufrutto sulle Azioni Ordinarie stesse.

Le Azioni Ordinarie non possono essere alienate, con effetto verso la Società, a soggetti diversi dai discendenti consanguinei in linea retta dell’alienante, da società del gruppo e dagli altri possessori di Azioni Ordinarie, se non siano state preventivamente offerte in opzione a questi ultimi con accrescimento tra loro.

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle Azioni Ordinarie, ma anche quello della nuda proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sulle Azioni Ordinarie; i diritti di opzione derivanti da operazioni sul capitale sono ugualmente subordinati alla procedura prevista per la cessione del titolo in proprietà. In questi casi l'offerta avrà per oggetto il diritto reale limitato, o il diritto di opzione.

Il Socio che intenda alienare per atto tra vivi a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile in tutto o in parte le proprie Azioni Ordinarie, buoni frazionari, obbligazioni convertibili, warrants, diritti di opzione, buoni di assegnazione, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rivolgersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicandogli oggetto, quantità, prezzo e condizioni dell'operazione, nonché l'identità del soggetto al quale intende effettuare il trasferimento. Il prezzo indicato non può superare di oltre il 30% il corrispettivo monetario massimo fissato da un collegio di tre arbitri, dei quali uno sia designato dal socio che intende trasferire e uno da coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, dalla Società. I due arbitri così designati, a loro volta, designeranno il terzo che avrà funzione di Presidente; in caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Questi nominerà anche quell'arbitro che la parte interessata non avrà designato entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di designazione notificato dall'altra parte interessata. Il collegio arbitrale, al fine della determinazione del corrispettivo monetario massimo, dovrà utilizzare i criteri previsti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Le deliberazioni del collegio arbitrale saranno per le parti definitive e vincolanti come manifestazioni della loro stessa volontà, esclusa ovviamente qualunque formalità di deposito. Le spese del collegio arbitrale sono a carico per metà del socio che intende trasferire e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, a carico della Società.

L'offerta comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società deve da questo essere trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla determinazione del collegio arbitrale di cui sopra, agli altri possessori di Azioni Ordinarie, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ciascuno dei quali potrà dichiarare di accettarla, in tutto o in parte, in proporzione al numero di Azioni Ordinarie già possedute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora qualche possessore di Azioni Ordinarie non intenda avvalersi di tale diritto la sua quota verrà riofferta agli altri possessori di Azioni Ordinarie, sempre pro quota, secondo la procedura di cui sopra, sino al totale esaurimento delle Azioni Ordinarie offerte od al totale rifiuto delle Azioni Ordinarie residue.

Le Azioni Ordinarie offerte debbono essere trasferite entro sessanta giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà comunicato all'azionista offerente, entro trenta giorni dai quarantacinque della ultima riofferta, per raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione dell'offerta con l'indicazione degli azionisti accettanti e delle quantità da trasferire a ciascuno di essi.

Trascorso il termine per l'accettazione dell'offerta, senza che questa sia stata in tutto o in parte accettata, l'azionista offerente è libero di cedere le Azioni Ordinarie non optate a chi meglio crede ad un prezzo non inferiore a quello da lui precedentemente richiesto.

Qualora la vendita non venga perfezionata entro novanta giorni dalla suddetta scadenza, la procedura di cui al presente articolo deve essere ripetuta e ne devono essere nuovamente rispettati tutti i termini.

Qualora la vendita riguardi diritti di opzione o di assegnazione relativi alle Azioni Ordinarie, nonché buoni frazionari, il titolare di Azioni Ordinarie è tenuto ad osservare tutte le norme di cui al presente articolo, con la sola modifica che i termini indicati sono ridotti alla metà.

In ogni caso di alienazione, qualora sia contestato da un avente diritto ad esercitare l'opzione il prezzo di costituzione o di trasferimento, questo sarà determinato da chi il Presidente pro-tempore

del Tribunale di Biella nominerà, scegliendo fra Professori universitari competenti per materia e primarie società di revisione.

Le disposizioni contenute nel presente articolo 8.1 trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche in caso di alienazione a titolo gratuito, nel qual caso i possessori di Azioni Ordinarie diversi dal socio alienante hanno diritto di acquistare le Azioni Ordinarie ad un prezzo stabilito alla stregua di quanto stabilito nel precedente quarto comma.

8.2 *Limiti alla circolazione delle Azioni Speciali.*

Le Azioni Speciali possono essere trasferite solo a favore di soggetti in possesso dei Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali, che devono essere preventivamente accertati dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il caso in cui l'avente causa sia un soggetto già titolare di Azioni Speciali tuttora in possesso dei Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali.

8.3 *Diritto di riscatto e diritto di vendita delle Azioni Speciali.*

Qualora venissero meno i Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali – per qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà dei rispettivi titolari, anche a causa della cessazione del controllo su una delle società già controllate dalla Società – si applicano le disposizioni che seguono, anche in deroga di quanto stabilito dai precedenti articoli 8.1 e 8.2.

A)

Le Azioni Speciali relativamente alle quali sono venuti meno i Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali possono essere riscattate, ai sensi dell'articolo 2437-*sexies* del Codice Civile, da parte (i) di tutti i titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali, in proporzione al numero di Azioni complessivamente detenute, con diritto di accrescimento in caso di mancato integrale esercizio del diritto da parte di tutti i titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali; (ii) della Società, nel rispetto dell'articolo 2437-*sexies* del Codice Civile e di ogni altra applicabile disposizione di legge, qualora il diritto di riscatto non venisse integralmente esercitato, volta per volta, dai titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali.

Il riscatto delle Azioni Speciali può essere effettuato a un corrispettivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del Codice Civile, sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni Speciali (“**Valore di Riscatto**”). Ai fini della determinazione del Valore di Riscatto deve in ogni caso tenersi conto dei seguenti elementi e circostanze, che contribuiscono a determinare il valore delle Azioni Speciali: (i) il Limite al Possesso, di cui al precedente articolo 7; (ii) i Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali di cui al precedente articolo 7; (iii) il Limite di Voto di cui al successivo articolo 12, unitamente alle altre limitazioni e caratteristiche delle Azioni Speciali.

I titolari delle Azioni Speciali rispetto ai quali sono venuti meno i Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali sono obbligati a darne notizia senza indugio al Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data in cui riceve notizia del venir meno dei Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali, decide se dare avvio alla procedura di offerta delle Azioni Speciali soggette al potere di riscatto dei titolari delle Azioni Ordinarie e delle altre Azioni Speciali, secondo le modalità previste dall'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, che trova applicazione per quanto compatibile.

Al termine di detta procedura – sempre che nel frattempo le Azioni Speciali in questione non siano state legittimamente trasferite, con effetto verso la Società, ad un soggetto in possesso dei Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali – il riscatto è comunicato dal Consiglio di Amministrazione al titolare delle Azioni Speciali riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal libro dei soci, con indicazione del numero delle Azioni Speciali riscattate nonché del Valore di Riscatto all'uopo determinato.

Il corrispettivo dovuto all'azionista titolare di Azioni Speciali riscattate è messo a disposizione del medesimo presso le casse della Società o presso una banca all'uopo incaricata, indicata nella comunicazione di riscatto, con frutti a favore dell'azionista titolare di Azioni Speciali riscattate.

Il riscatto ha effetto, quale esercizio di diritto potestativo ai sensi di legge, a decorrere dalla comunicazione effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta, anche senza un'espressa manifestazione di volontà dell'azionista titolare delle Azioni Speciali riscattate, l'acquisto delle Azioni Speciali riscattate in capo ai soggetti indicati nella comunicazione di riscatto. Di tutto ciò viene fatta idonea annotazione nel libro dei soci. I certificati azionari incorporanti le Azioni Speciali riscattate sono annullati e sostituiti da nuovi certificati intestati ai soggetti che hanno validamente esercitato il riscatto.

Il prelievo della somma, pari al Valore di Riscatto, messa a disposizione dell'azionista titolare delle Azioni Speciali riscattate, comporta accettazione da parte di costui della determinazione del Valore di Riscatto e contestuale rinuncia ad ogni contestazione. In mancanza di ciò, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di riscatto, l'azionista titolare delle Azioni Speciali riscattate può far pervenire le proprie eventuali specifiche e motivate contestazioni circa i contenuti del Valore di Riscatto non condivisi, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato accordo entro venti giorni dal ricevimento da parte del Consiglio di Amministrazione delle contestazioni da parte dell'azionista titolare delle azioni da riscattare, il Valore di Riscatto è stabilito, entro sessanta giorni dalla data di accettazione del relativo mandato, da una primaria società di revisione o da un revisore dei conti o da un competente Professore universitario di ruolo ("**Esperto**"), scelto di comune accordo e, in mancanza, nominato dal Tribunale di Biella, su istanza della parte più diligente. L'Esperto agirà quale arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 e 1473 del Codice Civile e la sua determinazione non sarà rimessa al suo mero arbitrio.

La presente disciplina della contestazione del Valore di Riscatto è da intendersi quale applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 2437-ter del Codice Civile, nella misura in cui esse sono compatibili con la procedura del riscatto.

In caso di perdita dei Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali in dipendenza della morte del titolare delle medesime, la procedura di riscatto ha luogo, con gli stessi termini, modalità ed effetti, sopra disciplinati, nei confronti degli eredi o legatari succeduti nella titolarità delle Azioni Speciali medesime.

B)

Qualora al termine della procedura di riscatto, sopra disciplinata, il titolare di Azioni Speciali relativamente al quale sono venuti meno i Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali risultasse ancora titolare di tutte o alcune delle sue Azioni Speciali ("**Azioni Speciali Residue**"), egli avrà diritto di vendere la totalità delle Azioni Speciali Residue ai titolari di Azioni Ordinarie, i quali avranno correlativamente l'obbligo di acquistarle al Valore di Riscatto, proporzionalmente al numero di Azioni Ordinarie possedute ("**Diritto di Vendita delle Azioni Speciali Residue**").

Il diritto di vendita delle Azioni Speciali Residue deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di riscatto ai sensi della precedente lettera A) – oppure dal ricevimento della comunicazione di mancato esercizio del riscatto – inviata dal Consiglio di Amministrazione al titolare delle Azioni Speciali soggette a riscatto.

I titolari di Azioni Ordinarie sono solidalmente tenuti ad adempiere all'obbligo di acquisto, versando il relativo prezzo, entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione all'uopo inviata senza indugio (e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di esercizio del diritto di vendita) dal Consiglio di Amministrazione a tutti i titolari di Azioni Ordinarie.

Le Azioni Speciali Residue, per le quali non fosse stato esercitato il Diritto di Vendita delle Azioni Speciali Residue, rimangono nella titolarità dell'azionista relativamente al quale sono venuti meno i Requisiti Soggettivi delle Azioni Speciali, fermi restando i limiti alla loro circolazione, ai sensi dell'articolo 8.2.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 9

Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dal Libro V, capo V, Sez. VI bis, paragrafi 2 e 3 del Codice Civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché dissenzienti o assenti.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura dell'organo amministrativo. L'Assemblea è convocata anche fuori dal Comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento, recapitato almeno otto giorni prima agli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci al domicilio, ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica; analogo avviso scritto dovrà essere trasmesso anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nell'avviso di convocazione possono essere fissati il giorno, l'ora e il luogo per la seconda e per la terza convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, qualora sussistano particolari ragioni legate al consolidamento dei conti del gruppo, può essere elevato a 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'articolo 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Ogni Azione attribuisce il diritto a un voto.

Ai sensi dell'articolo 2351, comma 3, del Codice Civile, il diritto di voto delle Azioni Speciali – in qualsiasi assemblea cui esse partecipino, ivi comprese le assemblee speciali ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile – è limitato ad un massimo di voti per ciascun soggetto che ne sia titolare (“**Limite di Voto**”) pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del numero complessivo di Azioni in cui è suddiviso il Capitale sociale, arrotondato per eccesso al primo intero superiore. Ai fini dell'applicazione del Limite di Voto si computano le Azioni Speciali di cui sia direttamente titolare il medesimo soggetto, unitamente alle Azioni Speciali facenti capo al medesimo centro di imputazione di un unitario interesse, alla stregua di quanto stabilito nel precedente articolo 7 con riferimento al Limite di Possesso.

Il diritto di intervento in Assemblea spetta a tutte le Azioni.

Articolo 13

I titolari di Azioni Ordinarie, che siano legittimati a intervenire e votare 'in Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un titolare di Azioni Ordinarie, secondo le prescrizioni e nei limiti dell'articolo 2372 del Codice Civile. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

Alle medesime condizioni e nei medesimi limiti, i titolari di Azioni Speciali possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un titolare di Azioni Speciali, esclusivamente nelle Assemblee speciali della categoria delle Azioni Speciali, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile. I titolari di Azioni Speciali non possono farsi rappresentare ai fini dell'intervento e del voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente presente unico o più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Delegato se nominato, ed in sua assenza o impedimento dalla persona, anche non azionista, designata dalla maggioranza dei voti degli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 15

E' devoluta al Presidente dell'Assemblea, sentiti i Sindaci presenti, la constatazione del diritto di ogni intervenuto a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio o per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari, ivi compresa la determinazione del sistema di votazione, in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla legge e, ove esistente, dal Regolamento Assembleare.

Articolo 16

L'Assemblea è validamente costituita con le presenze stabilite dalla legge.

Avvenuta la legale costituzione dell'Assemblea, né tale costituzione, né la validità delle deliberazioni possono essere infirmate da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi ragione, si verificano nel corso della riunione.

Articolo 17

L'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Le nomine di persone, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete ed a maggioranza relativa. Resta fermo l'obbligo di identificare nel verbale chi abbia espresso voti favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di parità di voti resta eletto il più anziano di età.

E' fatto obbligo al Presidente dell'Assemblea di dare, appena possibile, comunicazione scritta agli eletti non presenti.

Lo svolgimento delle Assemblee e le deliberazioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Le copie e gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci od in loro assenza od impedimento da due Amministratori, fanno piena prova.

Articolo 18

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci, eleggendo anche il Presidente del Collegio Sindacale, e provvede alla loro eventuale revoca;
- su proposte motivate del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico, al revisore legale o alla Società di revisione legale e provvede alla sua revoca;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, degli Amministratori investiti di particolari cariche, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione dell'eventuale compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione e fissa l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea degli Azionisti può nominare, tra soggetti diversi dai componenti del Consiglio di Amministrazione, al massimo due Vicepresidenti Onorari, determinandone l'eventuale compenso e la durata in carica.

I Vicepresidenti Onorari non fanno parte del Consiglio di Amministrazione e, su invito del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e, con funzione consultiva, ad esprimere pareri.

L'Assemblea Ordinaria può fissare il rapporto tra la componente variabile e la componente fissa della remunerazione del personale più rilevante in misura superiore al 100%, tuttavia detto rapporto non eccede, in nessun caso, il 200%.

L'Assemblea Ordinaria, inoltre, può determinare il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione in misura superiore alla remunerazione fissa dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

La suddette delibere sono assunte su proposta del Consiglio di Amministrazione e sono approvate quando:

- l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, alla nomina, alla revoca, alla sostituzione e ai poteri dei liquidatori e ad ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate interamente possedute mediante l'emissione per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di Azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio**”), composto di non meno di sette e non più di quattordici componenti.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.

Gli Amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. L'Amministratore può assumere altri incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni. Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'articolo 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'articolo 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'articolo 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

Gli Amministratori informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina ed alla data del 31 dicembre di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato. L'Amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

Inoltre, almeno un quarto (rapporto arrotondato all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente arrotondato all'intero superiore) degli Amministratori deve possedere i

requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana SpA. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza:

- in occasione della nomina, in capo ad un nuovo Amministratore che si qualifica indipendente;
- in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli Amministratori che si qualificano indipendenti.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili ed il mandato cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di cessazione della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i rimanenti restano in carica solo fino alla data dell'Assemblea che essi devono convocare d'urgenza perché provveda alla rielezione dell'intero Consiglio; la durata in carica del Consiglio così rinnovato è stabilita dall'Assemblea.

Articolo 20

Il Consiglio, dopo ogni rielezione, entro dieci giorni dall'Assemblea Ordinaria, elegge, per tre esercizi, tra i suoi componenti, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 19, ultimi due commi, il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea Ordinaria, ed uno o più Vice Presidenti, previa fissazione del loro numero.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il Presidente e/o uno o più Vicepresidenti, il Consiglio provvede, senza indugio, alla loro sostituzione.

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato determinandone le attribuzioni. L'Amministratore Delegato è nominato per un esercizio, può essere rinominato di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Le cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale, se nominate entrambe, devono cumularsi in capo alla stessa persona.

All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio avvalendosi della Direzione Generale.

Il Consiglio nomina pure un Segretario che, per determinati oggetti, di volta in volta, potrà essere un Notaio.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo, fintantoché permane l'assenza o l'impedimento.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, di norma una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente o l'Amministratore Delegato o tre Amministratori o due Sindaci ne ravvisino la necessità e negli altri casi previsti dalla Legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio e dei Comitati se nominati, si tengano per teleconferenza o videoconferenza, salvo contrario avviso del Presidente in ragione della trattazione di particolari argomenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente, e, se nominati più Vice Presidenti, da quello presente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia di Vice Presidenti, la riunione è presieduta dall'Amministratore Delegato, e in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, le funzioni relative sono svolte da un Amministratore o da un dipendente con qualifica superiore a quadro direttivo di secondo livello di una società del gruppo bancario "Sella" nominato dal Consiglio.

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione assistono anche i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato possono invitare i dirigenti, o alcuni di essi, a partecipare, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o a parte delle stesse.

Articolo 22

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o, in difetto, da chi è in diritto di richiederne la riunione, con preavviso scritto, almeno quattro giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con telecomunicazione scritta da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Della convocazione è data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi modi e termini.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dal 3° comma del presente articolo, ed a voto palese, salvo che i Sindaci presenti od un terzo dei votanti richiedano votazione per schede segrete. In caso di parità di voti, il voto di chi presiede, quando palese, determina maggioranza. Le votazioni relative alle cariche sociali, ove non avvengano per acclamazione unanime, si fanno sempre per schede segrete ed a maggioranza relativa. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

In tutti i casi di votazione per schede segrete previsti dal presente articolo, resta fermo il diritto dell'Amministratore astenuto o contrario di far verbalizzare la propria espressione di voto.

Nel caso in cui l'Amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società oggetto di deliberazione si applica l'articolo 2391 del Codice Civile.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione (articolo 2380 bis del Codice Civile) ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento avente ad oggetto le proprie modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- 1) gli indirizzi strategici, nonché l'adozione e la modifica dei piani strategici della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo;
- 2) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo;
- 3) la vigilanza sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi e dei piani di cui ai punti 1) e 2) nella gestione della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo;
- 4) l'adozione e la modifica dei budget della Società e delle società del Gruppo bancario ad essa facente capo, confluiti nel budget consolidato di Gruppo;

- 5) l'approvazione della struttura organizzativa della Società;
- 6) gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- 7) l'approvazione e la modifica:
 - del proprio Regolamento;
 - del Regolamento del Gruppo bancario facente capo alla Società;
 - dei principali regolamenti interni della Società;
- 8) la proposta di Regolamento Assembleare;
- 9) l'approvazione delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo;
- 10) la nomina e la revoca, nonché il comando presso altre società del Gruppo bancario, del Direttore Generale e dei componenti la Direzione Generale e la determinazione dei relativi poteri;
- 11) la costituzione, lo scioglimento di Comitati interni agli organi sociali, la nomina e la revoca dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;
- 12) la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di Revisione Interna, di Conformità e di Controllo dei Rischi, previo parere del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti;
- 13) l'istituzione, l'acquisto, il trasferimento, la cessione e la soppressione di sedi secondarie, succursali o rappresentanze;
- 14) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- 15) le materie individuate dal regolamento di cui al precedente comma 2 come di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- 16) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, comportanti investimenti o disinvestimenti, che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni :
 - abbiano valore superiore a euro 1.000.000,00;
 - rappresentino una percentuale superiore al 19,99% del capitale dell'azienda partecipata;
 e comunque l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modificano in modo significativo la composizione del gruppo bancario e non rientrino nei piani industriali, strategici e finanziari già approvati dal Consiglio, fermo quanto stabilito dall'articolo 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- 17) l'acquisto, il trasferimento, la cessione di immobili funzionali all'attività societaria il cui valore sia superiore a euro 1.000.000,00. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le operazioni concernenti variazioni non significative del perimetro del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, propri poteri ed attribuzioni ad un Amministratore Delegato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2381, comma quarto, del Codice Civile e dal terzo comma del presente articolo.

L'organo delegato, al quale compete che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Almeno annualmente, il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute e/o direttamente acquisite, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ogni sua rielezione, entro 10 giorni dall'Assemblea Ordinaria, nomina il Comitato Fidi, che rimane in carica fino a diversa deliberazione del Consiglio stesso all'interno del triennio. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 28, ultimo comma, il Comitato Fidi è composto da Amministratori e da dirigenti e/o quadri direttivi della Società; il loro numero è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, fermo

restando che la maggioranza dei componenti deve essere costituita da dirigenti e/o quadri direttivi della Società.

In materia di erogazione del credito, e con i limiti stabiliti, poteri decisionali devono essere conferiti al Comitato Fidi, all'Amministratore Delegato e possono essere conferiti ai dirigenti, ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali della Società o nella stessa comandati, nonché ad altri organi collegiali i cui componenti appartengano alle categorie dianzi citate.

In materia di erogazione del credito, le modalità e i termini dell'esercizio dei poteri sono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati – compreso il Comitato Fidi e l'Amministratore Delegato, che riportano al Consiglio di Amministrazione - devono essere portate tutte a conoscenza in dettaglio del superiore diretto, sia esso persona fisica od organo, nonché anche riassuntivamente, del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni.

Il Direttore Generale, il/i Condirettore/i Generale/i, il/i Vice Direttore/i Generale/i sono nominati per un esercizio, possono essere rinominati di esercizio in esercizio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma terzo, il Direttore Generale, può essere eletto Amministratore della Società così come un Amministratore della Società può essere nominato Direttore Generale: in tali casi il Direttore Generale deve altresì essere nominato Amministratore Delegato.

Quando non sia anche Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa, con facoltà di proposta e voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, promuove, revoca - potendone disporre altresì il comando presso altre società del gruppo bancario "Sella" - anche tutti gli altri dirigenti e quadri direttivi, superiori al secondo livello, della Società, e stabilisce, osservati i limiti dell'articolo 32, i loro poteri di rappresentanza di fronte ai terzi, mentre le loro attribuzioni agli effetti interni nell'ambito dell'ordinaria gestione della sede e delle succursali della Società, nonché i loro obblighi e le loro condizioni, qualora non fissati dal Consiglio, sono stabiliti dall'Amministratore Delegato o, se non nominato, dal Direttore Generale.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche una remunerazione fissa o una remunerazione in parte fissa ed in parte raggugliata agli utili netti effettivamente ottenuti e una remunerazione fissa a favore degli Amministratori che siano assegnati a Comitati ai sensi dell'articolo 24, comma terzo, n. 10).

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare all'Assemblea adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione, nonché sulla conformità delle prassi di remunerazione alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 27

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio, da trascriversi sul prescritto libro bollato, è redatto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato, ove non lo sia al termine stesso della riunione, all'inizio di quella successiva. Qualora sia richiesta dall'unanimità dei Consiglieri presenti, la lettura può

essere omessa o rinviata alla seduta immediatamente successiva; a tal fine i verbali delle sedute precedenti restano a disposizione dei Consiglieri presso la sede sociale.

I verbali sono sottoscritti da chi ha presieduto le sedute alle quali i verbali si riferiscono e dal Segretario; in caso di assenza od impedimento, se ne dà atto e i verbali sono sottoscritti da chi presiede e da chi funge da segretario nella seduta in cui vengono approvati. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, fanno piena prova.

TITOLO VI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

Nel fissare l'ordine del giorno, il Presidente è obbligato ad inserire le proposte di integrazione allo stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate da chi, oltre al Presidente, ha diritto, ai sensi del precedente articolo 21, di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore Delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni al Consiglio; sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, venga assicurata la coerenza complessiva dell'assetto di governo del Gruppo bancario, avuto riguardo in particolare all'esigenza che si stabiliscano adeguate modalità di raccordo tra gli Organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del Gruppo, in special modo quelle aventi compiti di controllo.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere conferiti incarichi esecutivi, fatta salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza dell'organo presieduto. In tal caso, le decisioni assunte dal Presidente devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato componente del Comitato Fidi.

TITOLO VII DIREZIONE GENERALE

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione può nominare per un esercizio una Direzione Generale composta dal Direttore Generale e dai dirigenti alla stessa destinati nel numero ritenuto opportuno. La Direzione Generale può essere rinominata di esercizio in esercizio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di nomina.

La Direzione Generale assicura secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione la gestione operativa della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina i poteri e le attribuzioni dei componenti la Direzione Generale e del Personale Direttivo della stessa.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 30

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea, è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e da due Sindaci supplenti.

Nell'ambito delle società del Gruppo facente capo alla Società, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da Sindaci della Società.

Non possono, altresì, essere nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

Il componente effettivo del Collegio Sindacale può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capi V, VI, e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a otto punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni. Per l'attuazione della presente disposizione trovano applicazione:

- le definizioni di cui all'articolo 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il secondo comma dell'articolo 144 duodecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche;
- il terzo comma dell'articolo 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche.

I componenti effettivi del Collegio Sindacale informano la Società degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile all'atto della nomina ed alla data del 31 dicembre di ogni anno entro i quindici giorni successivi a tale data. Le informazioni relative a tali incarichi sono comunicate sulla base delle istruzioni contenute nell'allegato 5-bis sopra indicato. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza comunica alla Società le cause del superamento e, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile.

Entro cinque giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate, con riferimento agli Amministratori, come indipendenti, anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana Spa.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; quelli effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee e debbono riunirsi, ordinariamente, almeno ogni quarantacinque giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui al 1° comma dell'articolo 2403 del Codice Civile ed ai poteri di cui all'articolo 2403-bis del Codice Civile, compete la responsabilità di vigilare su: 1) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; 2) l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; 3) l'adeguatezza e la rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa; 4) il processo di informativa finanziaria; 5) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; 6) l'indipendenza del Revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione; operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Articolo 31

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge.

L'incarico ha la durata legislativamente prevista, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 32

Il Presidente ha individualmente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28, senza che occorra speciale autorizzazione, la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la rappresentanza del Consiglio stesso nei confronti tanto dei terzi che degli Azionisti e degli Organi sociali.

Il Presidente e, se nominato, l'Amministratore Delegato e, in caso di loro assenza o impedimento, anche temporanei, i Vicepresidenti, in ordine di anzianità, hanno individualmente e con potere deliberante la rappresentanza della Società davanti agli organi giurisdizionali ordinari e speciali compresa la Corte Costituzionale, così dello Stato come dell'Unione Europea, nonché stranieri od internazionali, in ogni grado o sede, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori ed eleggere domicili, nonché la rappresentanza della Società avanti la Banca d'Italia, la Commissione

Nazionale per le Società e la Borsa, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli Uffici del Debito Pubblico, dei pubblici registri immobiliari o non, della Cassa Depositi e Prestiti, delle Poste Italiane S.p.A. e di ogni altro ufficio pubblico, anche straniero od internazionale, con facoltà di rilasciare anche quietanze.

Il Consiglio può conferire poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, ad Amministratori, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della Società o di altre società del gruppo bancario “Sella”. Medesimi poteri possono essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Società o al gruppo bancario “Sella”.

TITOLO X BILANCIO ED UTILI

Articolo 33

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, alla fine di ogni esercizio, provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo di una relazione sull’andamento della gestione sociale, e di una relazione sul governo societario seguendo le norme di legge e di consuetudine e con quei criteri di prudenza che esso ritiene opportuni.

Gli utili netti, dopo la detrazione del cinque per cento, da accantonarsi a titolo di riserva legale fino a che essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e dopo la detrazione di un ulteriore quaranta per cento da accantonarsi a riserva statutaria, vengono distribuiti agli Azionisti come dividendo sulle Azioni salva diversa deliberazione dell’Assemblea, la quale può destinare in sede ordinaria in tutto od in parte gli utili disponibili, nonché quelli di precedenti esercizi accantonati a nuovo od a riserve facoltative, per l’accantonamento a riserva disponibile, per svalutazione di partite dell’attivo, per acquisto di Azioni sociali o per altri fini sociali.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dalla loro esigibilità si prescrivono a favore della Società.

I dividendi spettano a tutte le Azioni in misura proporzionale al loro numero complessivo.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

L’Azionista può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue Azioni, nei casi previsti dall’articolo 2437, comma 1, del Codice Civile.

E’ escluso il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine di durata della Società o l’introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni.

Il procedimento di liquidazione delle Azioni dell’Azionista recedente è regolato sulla base del disposto dell’articolo 2437-quater del Codice Civile.

Articolo 35

La Società si scioglie per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge. Nell’ipotesi di scioglimento della Società, spetta all’Assemblea nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 36

La banca può stabilire che, qualora sussista il carattere di urgenza, le operazioni con soggetti collegati possano essere deliberate direttamente dall’organo titolare dei relativi poteri, anche in assenza dei pareri preventivi degli amministratori indipendenti e della procedura istruttoria e

deliberativa disciplinati dalle procedure e disposizioni interne in materia di operazioni con soggetti collegati.

Il carattere di urgenza sussiste qualora occorra procedere con assoluta tempestività all'esecuzione dell'operazione in quanto un eventuale ritardo appaia potenzialmente produttivo, per la società, di perdite, mancati ricavi o maggiori rischi.

La sussistenza del carattere d'urgenza dovrà essere comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

L'organo deliberante deve informare preventivamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale delle operazioni con soggetti collegati che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo 37

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, la Società è regolata dalle disposizioni di legge.